



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0001537**
del 02/02/2017 ore 12:48:12
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, - 2 FEB. 2017

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di LECCE
Via Domenico Fontana 22
73100 Lecce (LE)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 11/2017_ STP _ oggetto sociale _ svolgimento attività commerciale

Con riferimento al quesito formulato in data 12 gennaio 2017 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di costituire una STP adottando la forma di una società commerciale, si osserva quanto segue.

L'art. 10, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possano essere costituite società secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. La norma consente, pertanto, di far ricorso sia ai modelli personalistici (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice), sia a quelli capitalistici (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata), nonché al modello cooperativo.

Le STP pur potendo essere costituite utilizzando gli schemi delle società tipiche previste dal codice civile, con la conseguenza che le stesse sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, devono rispondere ai requisiti previsti dalla disciplina speciale contenuta nell'art. 10 della legge 183/2011 e nel DM 8 febbraio 2013, n. 34.

In particolare ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è consentito costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Inoltre, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo l'atto costitutivo di tali società deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci (lettera a) e l'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta (lettera c).


Allo stesso modo l'art. 1 del DM 8 febbraio 2013, n. 34 nel dettare le "definizioni" ribadisce che le società tra professionisti sono quelle costituite [...] per l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.

Dal tenore letterale delle disposizioni citate emerge chiaramente che alla STP possono essere conferiti tutti gli incarichi professionali che si riferiscono ad attività per l'esercizio delle quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. In tali attività professionali vi rientrano tanto quelle "riservate", tanto le attività "tipiche" o "caratteristiche" della professione il cui esercizio è consentito da norme speciale o dall'ordinamento professionale¹.

Anche se gli incarichi professionali sono assunti direttamente dalla società, la loro esecuzione è rimessa esclusivamente al socio professionista in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. Quindi le uniche attività professionali che la società può impegnarsi ad assumere sono quelle a cui i soci professionisti possono dare esecuzione in base alla loro qualifica professionale. È necessario dunque che i soci professionisti siano abilitati all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale.

L'esclusività dell'oggetto sociale preclude che la società possa esercitare attività che non siano professionali, ma imprenditoriali o relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all'ordinamento dei soci professionisti. Queste ultime attività possono essere incluse nell'oggetto sociale nel caso risultino strumentali o complementari rispetto all'esercizio della professione.

Cordiali saluti


Francesca Maione

¹ In tal senso si veda la circolare n. 32/IR del 12 luglio 2013 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il documento CUP, *Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento*, allegato all'informativa del CNDCEC n. 3 del 9 gennaio 2012.